



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto Portoferraio

ORDINANZA n. (vedi prot.)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Portoferraio:

- VISTA la Convenzione internazionale SOLAS, adottata e resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313;
- VISTA la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante "*Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale*" e, in particolare l'art. 6 relativo all'impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) in ambito portuale;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE" ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
- VISTA la propria Ordinanza n. 14/2010 in data 29/03/2010, recante il "*Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e olii lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio*";
- VISTA la propria Ordinanza n. 09/2011 in data 04/03/2011, recante "*Disposizioni per le navi in sosta non operativa nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio e per le navi in disarmo*";
- VISTA l'Ordinanza n. 24/2007 del 30.4.2007 relativa ai "limiti generali di navigazione rispetto alla costa, per i natanti da diporto, nel Compartimento Marittimo di Portoferraio";
- RITENUTO opportuno aggiornare le norme concernenti la disciplina delle acque per una proficua ed ordinata utilizzazione, in relazione peraltro al traffico insistente.

ORDINA

Articolo unico

1. È approvato l'annesso "Regolamento delle acque del porto di Rio Marina" che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la pubblicità verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Portoferraio all'indirizzo <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> .
4. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti dagli articoli 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 152 del D. Lgs. 259/2003, nonché dal Titolo V del D. Lgs. 171/2005, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo, del D. Lgs. del 9 Gennaio 2012, n. 4 in materia di pesca, del D. Lgs. del 3.4.2006, n. 152, in materia di ambiente e gestione dei rifiuti, oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose.
5. Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dalla Autorità Marittima, sentiti i pareri degli Enti/Comandi ritenuti necessari.

Portoferraio, data del protocollo

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Antonio SOGNO

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n.82.)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO SOGNO
In Data/On Date:
giovedì 8 ottobre 2026 12:07:59

REGOLAMENTO DEL PORTO DI RIO MARINA

Articolo 1

Individuazione delle acque portuali, del canale d'accesso e delle banchine

Acque portuali (Zona A)

1. Si definiscono acque portuali quelle ricomprese all'interno della congiungente tra le testate del molo sopraflutto e sottoflutto del porto di Rio Marina individuate dalle coordinate geografiche (WGS84):

A. Lat: 42°48.980'N Long: 010°25.870'E

B. Lat: 42°48.982'N Long: 010°25.786'E

A. Canale d'accesso (Zona B)

2. Il canale di accesso è definito tra le congiungenti dei punti (WGS84):

A. Lat: 42°48.980'N Long: 010°25.870'E

B. Lat: 42°48.982'N Long: 010°25.786'E

C. Lat: 42°49.179'N Long: 010°25.907'E

D. Lat: 42°49.180'N Long: 010°26.100'E

E. Lat: 42°48.800'N Long: 010°26.100'E

PUNTO DI FONDA A

Lat: 42°49.399'N

Long: 010°26.500'E



Rappresentazione grafica delle aree del Porto di Rio Marina
Immagine con scopo puramente illustrativo

Per le banchine pubbliche del Porto di Rio Marina, tutte ricadenti sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sono individuati i seguenti ormeggi, le cui caratteristiche tecniche e destinazione sono riportate nella tabella sottostante e lo stato dei luoghi nel rilievo fotografico aereo:

DENOMINAZIONE ACCOSTO	LUNGHEZZA (metri)	DESTINAZIONE
MOLO DI SOPRAFLUTTO	100	NAVI DI LINEA A/3 (in caso di necessità potranno ormeggiare anche le unità militari e delle FFPP in transito e le altre unità in situazioni di emergenza)
BANCHINA DI LEVANTE	60	DIPORTO/NAVI MINORI E GALLEGGIANTI
BANCHINA DEI VOLTONI	190 (*) 20 (§)	(*) DIPORTO (§) AREA RISERVATA AI MEZZI MILITARI IN TRANSITO
MOLO DI SOTTOFLUTTO	70	DIPORTO



Rilievo fotografico delle aree del Porto di Rio Marina

Articolo 2

Aree alaggio e varo

1. Lo scalo di alaggio a terra, è libero e pubblico e sarà utilizzato esclusivamente per le operazioni di alaggio e varo di piccole unità da diporto e da pesca, senza l'ausilio di mezzi meccanici.
2. Chiunque sia interessato ad effettuare le operazioni di cui sopra, dovrà presentare istanza, in carta semplice, all'Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina almeno 24 ore prima dell'espletamento di dette attività.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti notizie:
 - a) Dati anagrafici completi dell'interessato;
 - b) Sigla dell'imbarcazione (nel caso in cui la stessa non sia soggetta ad iscrizione, si dovranno indicare chiaramente le dimensioni, le caratteristiche dell'unità).
4. L'autorizzazione a tali operazioni dovrà essere rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina e la sosta sullo scalo sarà di durata tale da permettere esclusivamente l'effettuazione di tali attività.
5. Per comprovate ed urgenti necessità, è consentito l'uso dello scivolo, sempre previa comunicazione verbale al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina, che valuterà la richiesta.
6. È vietato comunque:
 - c) svolgere qualsiasi tipologia di lavori;
 - d) l'impiego di vernici inquinanti ed infiammabili;
 - e) interventi di manutenzione meccanica sui motori (cambio olio, cambio filtri, sostituzione casse carburante etc.);
 - f) lasciare in sosta sullo scalo qualsiasi unità, per semplice rimessaggio, sia estivo che invernale;
 - g) l'ormeggio di qualsiasi unità nello specchio acqueo antistante detto scalo;

Per motivi di particolari esigenze l'Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina potrà ordinare che lo scalo sia reso libero, anche in caso di avvenuto rilascio di autorizzazioni all'uso dello stesso.

Articolo 3

Navigazione nel canale di accesso (ZONA B)

1. Le unità navali in entrata o in uscita dall'ormeggio, devono navigare all'interno del canale di accesso mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza, limitando al massimo la generazione di moto ondoso
2. Le unità in uscita dall'ormeggio hanno la precedenza nella rotta.
3. Nel canale d'accesso sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) qualsiasi altro tipo di attività marittima e subacquea (ivi compresa la balneazione, , la pesca e l'attività di sci-nautico, windsurf, kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili), ad eccezione di eventuali attività appositamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - c) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Articolo 4

Comportamento delle unità nelle acque portuali e Disciplina acque portuali (ZONA A)

- a) All'interno delle acque portuali è obbligatorio mantenere la minima velocità possibile al fine di garantire il governo e la manovra dell'unità e di limitare al massimo la generazione di moto ondoso;
- b) È vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.
- c) Le unità devono procedere con la massima cautela, a velocità di sicurezza necessaria per poter manovrare in maniera appropriata ed efficace ad evitare abbordi e poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento.
- d) È fatto obbligo di dare precedenza alle manovre dei traghetti di linea, sia in ingresso, che in uscita.
- e) è altresì vietata la navigazione di acquascooter salvo manovre necessarie esclusivamente all'ingresso/uscita in porto ed all'ormeggio in apposita area destinata a tali scopi, ricadente su un tratto di banchina antistante la sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina.
- f) È vietata la navigazione a vela. Per lo sport velico, è consentito esclusivamente il trasferimento dalla spiaggia sede di sosta a terra per tali mezzi fino all'esterno delle acque portuali con l'assistenza di un mezzo nautico munito di motore.
- g) Le acque portuali sono riservate esclusivamente al transito ed alle manovre di ormeggio e disormeggio delle unità dagli accosti delle banchine portuali e delle strutture dedicate.
- h) Sono vietate le attività di balneazione, il rimorchio (se non autorizzato) e l'attività di sci nautico, di windsurf, vela, di kite-surf, di canoe e di qualsiasi altro natante da spiaggia nonché l'accensione di fuochi di qualsiasi genere in ambito portuale.
- i) Per le attività di canottaggio, è consentito esclusivamente il trasferimento dalla spiaggia sede di sosta a terra per tali mezzi fino all'esterno delle acque portuali con l'assistenza di un mezzo nautico munito di motore.

Articolo 5

Segnali acustici

- a) L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare", ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
- b) All'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature è vietato.
- c) È consentito alle unità in manovra di scambiare i consueti segnali sonori di intelligenza ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza, previo avviso all'Autorità Marittima.

Articolo 6

Occupazione degli specchi acquei e rimozione

- a) È vietata l'occupazione di specchi acquei portuali con zattere, legnami o con materiali galleggianti e tratti di banchina con mezzi o materiali di qualsivoglia genere.

- b) Nel caso di sommersione di merci e di altri materiali negli specchi acquei portuali si procederà a norma dell'art. 72 del Codice della Navigazione e dell'art. 89 del Regolamento per la navigazione marittima.

Articolo 7

Disposizioni generali per l'ancoraggio in rada

1. Tutte le navi mercantili e i commercial yacht che intendono sostare in rada, devono ancorare nella posizione loro assegnata dall'Autorità Marittima a seguito della presentazione della domanda di accosto.

2. A tal fine è fatto obbligo ai Comandi di bordo, prima di ancorarsi, di prendere contatto con il numero di telefono 0565/962109 dell'Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina, ovvero con il numero 0565/914000 della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Portoferraio – in orari non di ufficio -, o con l'Autorità Marittima anche tramite l'Agenzia raccomandataria che provvederà a comunicare ad essa l'ora prevista di arrivo, il motivo della sosta, il carico trasportato, il periodo stimato di permanenza in rada e l'ora e data prevista di partenza.

3. All'esito della comunicazione di cui al comma precedente, l'Autorità Marittima autorizzerà la sosta, confermando e/o assegnando il relativo punto di fonda.

4. È fatta salva, comunque, la facoltà dell'Autorità Marittima di assegnare, di volta in volta, diversi e ulteriori punti di fonda rispetto a quelli sopra indicati, qualora specifiche esigenze lo rendessero necessario.

5. Il Comandante del porto, o altro personale militare in sua assenza, nell'ambito delle proprie funzioni, dovrà verificare la correttezza del punto di fonda. Per motivi di sicurezza potrà procedere alla variazione del punto di fonda assegnato. Successivamente, il Comando di bordo dovrà provvedere, tramite Agente marittimo raccomandatario, a comunicare la variazione sul sistema PMIS.

Articolo 8

Obblighi e divieti per le navi in navigazione e in sosta in rada

1. Tutte le unità navali in navigazione da o per la rada ovvero in sosta devono:

a) attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare ed a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;

b) garantire l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 73 VHF;

c) prestare la massima attenzione per evitare l'avvicinamento alle altre navi all'ancora e alle unità navali in entrata e uscita dal porto;

2. Le navi in sosta nella rada di Rio Marina devono mantenere un regolare turno di guardia, assicurando la presenza del Comandante della nave o, in assenza di questi, del 1° Ufficiale di coperta, nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra dell'unità.

3. Il Comandante della nave e l'Ufficiale di guardia in plancia deve controllare frequentemente la posizione della nave per assicurarsi che questa, per effetto dello scarroccio, non si allontani dal cerchio di fonda fissato rispetto al punto di ancoraggio assegnato. Tali controlli dovranno essere costanti e particolarmente accurati al verificarsi, o quando si prevedano, avverse condizioni meteo-marine. In tali circostanze, il Comando di bordo dovrà essere pronto ad adottare in tempo utile ogni necessario provvedimento allo scopo di prevenire lo spostamento incontrollato della nave.

4. In caso di ancoraggio della nave con una sola ancora deve essere garantito l'uso immediato della seconda, lasciando quest'ultima libera da ritenute, in solo potere del freno ed eventualmente, qualora il Comando di bordo lo ritenga opportuno, appennellata. Tutte le navi che intendono sostare in rada al verificarsi di avverse condizioni meteomarine, anche nel caso in cui non debbano effettuare operazioni commerciali, qualora la sosta sia superiore alle 24 (ventiquattro) ore, dovranno formalizzare la pratica di arrivo e partenza presso l'Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina. Inoltre, in caso di nave battente bandiera estera l'armatore è obbligato a nominare un Agente marittimo raccomandatario.

5. Tutte le unità da diporto alla fonda in rada devono garantire, senza soluzione di continuità, la presenza a bordo di almeno un membro dell'equipaggio in possesso di idonei titoli e/o in grado di condurre l'unità, al fine di consentire, in caso di necessità e/o su richiesta dell'Autorità Marittima, di poter salpare e muovere in qualsiasi momento. In caso di avverse condizioni meteo-marine, dovranno opportunamente ridossare con la massima tempestività debitamente armate con adeguato equipaggio.

Articolo 9

Pesca Sportiva / Ricreativa ed attività di balneazione

Divieti

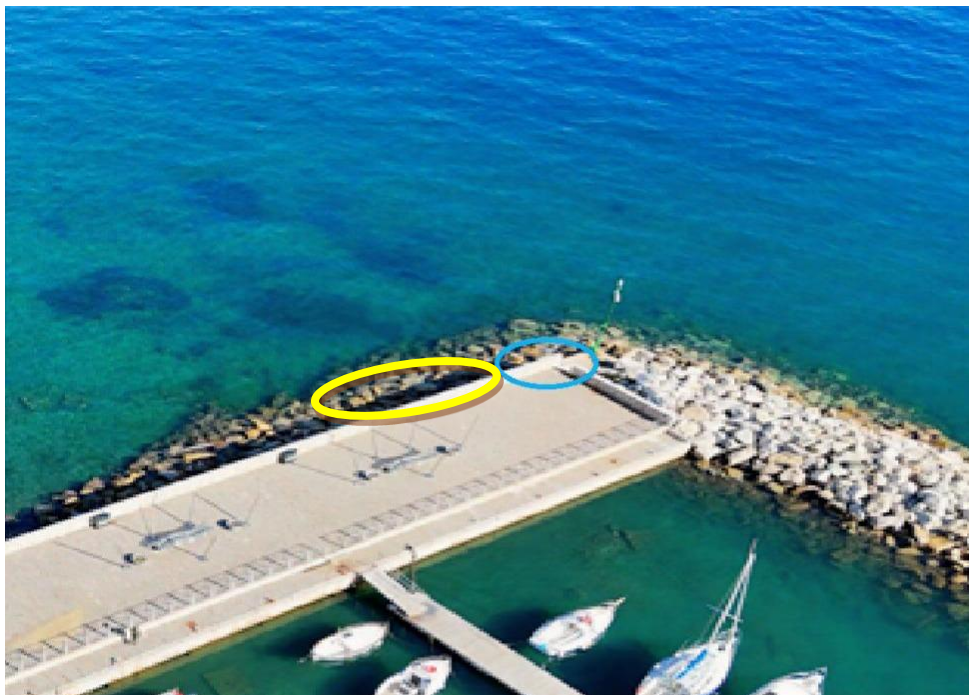
In tutti gli ambiti portuali, con particolare riferimento alla testata del molo di sopraflutto, nella zona di attracco della nave di linea nonché relativo specchio acqueo del porto di Rio Marina, ricompreso all'interno della congiungente il fanale rosso del molo di sopraflutto – fanale verde sulla scogliera del molo di sottoflutto è vietato:

- a) effettuare qualsiasi attività di balneazione;
- b) effettuare ogni genere e tipo di pesca, compresa quella sportiva e quella subacquea, e la raccolta di specie ittiche;
- c) effettuare il prelievo di acqua di mare in qualsiasi quantità e per qualsiasi uso connesso all'attività di pesca;
- d) effettuare il lavaggio e rinfrescare prodotti ittici di qualsiasi specie;
- e) effettuare il lavaggio delle reti o di altri attrezzi da pesca e di recipienti di qualsiasi tipo destinati a contenere pescato;

Deroghe

1. È permesso l'esercizio dell'attività di pesca sportiva, con attrezzi individuali consentiti, presso il molo di sottoflutto – in un tratto di banchina di 15 metri lineari -, ed in prossimità del fanale di ingresso verde, su una piattaforma in calcestruzzo della superficie di circa 12 metri quadrati, con accesso esclusivamente pedonale, non consentito sulla massicciata ivi presente nonché sul lato esterno al muretto di delimitazione del molo di sottoflutto.

2. È vietato abbandonare nell'area rifiuti di ogni genere o altro materiale riconducibile all'attività ricreativa concessa nella presente deroga.



Rappresentazione delle aree del Molo di sottoflutto Porto di Rio Marina

Articolo 10

Abrogazioni

1. Sono abrogate l'Ordinanza n. 03/78 in data 24.02.1978 e l'Ordinanza n. 133/98 così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.